



Titolo

CORTE FEDERALE D'APPELLO – PRONUNCIA – RIFORMA IN PEIUS

Descrizione

Ai sensi degli articoli 73, comma 2, CGS per la Corte sportiva di appello a livello nazionale, 78, comma 2, CGS per la Corte sportiva d'appello a livello territoriale e 106, comma 2, CGS per la Corte federale d'appello, si prevede testualmente che “la Corte...se valuta diversamente in fatto o in diritto le risultanze del procedimento di primo grado, riforma in tutto o in parte la decisione impugnata, decidendo anche nel merito con possibilità di aggravare le sanzioni nei confronti dei reclamanti”. Ne consegue che la possibilità di valutare diversamente in fatto e in diritto le risultanze del procedimento equivale a consentire al giudice di valutare diversamente i fatti che ne costituiscono il presupposto e non soltanto di mitigare ma altresì di inasprire la sanzione rispetto alla richiesta formulata dalla Procura nell'atto di deferimento.

Stagione Sportiva

2022-2023

Numero

n. 100/CFA/2022-2023/A

Presidente

Torsello

Relatore

De Zotti

Riferimenti normativi

art. 73, comma 2, CGS, art. 78, comma 2, CGS, art. 106, comma 2, CGS;

Provvedimenti

SEZ. I - DECISIONE N. 0100 CFA del 8 maggio 2023 (U.S. Grosseto 1912/Procura Federale)